



2022/0111(COD)

3.10.2023

EMENDAMENTI

88 - 135

Progetto di relazione
Clara Aguilera
(PE750.194v02-00)

Modifica del regolamento (UE) 2017/2107 che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidell'Atlantico (ICCAT) e del regolamento (UE) .../2022 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Proposta di regolamento
(COM(2022)0171 – C9-0151/2022 – 2022/0111(COD))

Emendamento 88
France Jamet

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Dall'adozione del regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), in occasione delle sue riunioni annuali del 2017, 2018, 2019 e 2021, ha adottato una serie di misure giuridicamente vincolanti per la conservazione delle risorse alieutiche nel suo ambito di competenza. ***Inoltre l'UE non ha ancora attuato le misure giuridicamente vincolanti riguardanti le attività di allevamento del tonno rosso adottate in occasione della riunione annuale dell'ICCAT del 2006.***

⁸ Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 1).

Emendamento

(1) Dall'adozione del regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio² la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), in occasione delle sue riunioni annuali del 2017, 2018, 2019, 2021 e **2022**, ha adottato una serie di misure giuridicamente vincolanti per la conservazione delle risorse alieutiche nel suo ambito di competenza.

² Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 1).

Or. fr

Emendamento 89
France Jamet

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione

(2) È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2017/2107 al fine di recepire nel diritto dell'Unione le misure dell'ICCAT riguardanti i tonnid tropicali, il tonno bianco (o alalunga) dell'Atlantico settentrionale e meridionale, il pesce vela, il marlin azzurro e il marlin bianco, la comunicazione dei dati sugli istioforidi, gli squali mako, nonché **il** programma di osservazione, le responsabilità degli osservatori scientifici e un elenco aggiornato delle specie regolamentate dall'ICCAT.

Emendamento

(2) È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2017/2107 al fine di recepire nel diritto dell'Unione le misure dell'ICCAT riguardanti i tonnid tropicali, **il tonno bianco del Mediterraneo**, il tonno bianco (o alalunga) dell'Atlantico settentrionale e meridionale, il pesce vela, il marlin azzurro e il marlin bianco, la comunicazione dei dati sugli istioforidi, gli squali mako **dell'Atlantico settentrionale e meridionale, le catture accessorie di tartarughe e le disposizioni riguardanti la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN)**, nonché **un** programma di osservazione **che includa** le responsabilità degli osservatori scientifici e un elenco aggiornato delle specie regolamentate dall'ICCAT.

Or. fr

Emendamento 90

France Jamet

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

(3) È opportuno modificare il regolamento (UE) **XX/2022**⁹ per recepire nel diritto dell'Unione **l'obbligo di dichiarazione di rapporto annuale per lo Stato membro in cui è situato l'impianto di allevamento e determinati obblighi in materia** di ingabbiamento.

Emendamento

(3) È opportuno modificare il regolamento (UE) **XX/2023**⁹ per recepire nel diritto dell'Unione **le disposizioni in materia di gestione del tonno rosso relative alle definizioni, ai trasferimenti dei contingenti, al divieto di detenzione a bordo, alla pesca sportiva e ricreativa, ai registri degli allevamenti, alla comunicazione, alle autorizzazioni di trasferimento, agli identificativi di ingabbiamento, alle autorizzazioni di ingabbiamento, alle operazioni di ingabbiamento e alla loro videosorveglianza, al controllo dell'ingabbiamento e alle attività di controllo dell'abbattimento nelle aziende**

dopo l'ingabbiamento.

⁹ Proposta non ancora adottata dai colegislatori – COM(2019) 619 final del 28.11.2019.

⁹ Proposta non ancora adottata dai colegislatori – COM(2019) 619 final del 28.11.2019.

Or. fr

Emendamento 91 **France Jamet**

Proposta di regolamento **Considerando 4**

Testo della Commissione

(4) È probabile che alcune disposizioni contenute nelle raccomandazioni dell'ICCAT siano modificate nelle prossime riunioni annuali di quest'ultima a causa dell'introduzione di nuove misure tecniche per la pesca disciplinate dalla convenzione stessa. Al fine di recepire rapidamente nel diritto dell'Unione le future modifiche delle raccomandazioni dell'ICCAT prima dell'avvio della campagna di pesca, è pertanto opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda **gli aspetti seguenti: le limitazioni della capacità per i tonnididi tropicali e la comunicazione del relativo piano annuale di capacità e di pesca; il rapporto dei contingenti annuali per il tonno obeso, il tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale e il pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale; i piani di gestione riguardanti i dispositivi di concentrazione del pesce (FAD); il numero delle boe strumentali; i requisiti per i FAD; le informazioni sui FAD fornite dalle navi; i periodi di divieto dei FAD; le restrizioni al numero di navi che pescano il tonno**

Emendamento

(4) È probabile che alcune disposizioni contenute nelle raccomandazioni dell'ICCAT siano modificate nelle prossime riunioni annuali di quest'ultima a causa dell'introduzione di nuove misure tecniche per la pesca disciplinate dalla convenzione stessa. Al fine di recepire rapidamente nel diritto dell'Unione le future modifiche delle raccomandazioni dell'ICCAT prima dell'avvio della campagna di pesca, è pertanto opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda le condizioni per autorizzare la cattura e la detenzione a bordo di squali mako, **nonché per la gestione del tonno rosso, i termini per la comunicazione, i periodi delle campagne di pesca, il contenuto delle dichiarazioni di rapporto, le disposizioni in materia di rapporto, le deroghe per la designazione delle zone di pesca, dei pescherecci e degli attrezzi da pesca e la deroga per la pesca del tonno rosso a fini di allevamento, le condizioni per la designazione degli osservatori regionali per le aziende, gli obblighi degli Stati membri e il contenuto della relazione annuale sull'ingabbiamento.**

bianco dell'Atlantico settentrionale; il piano di gestione del pesce spada dell'Atlantico settentrionale; le condizioni per autorizzare la cattura e la detenzione a bordo di squali mako; i requisiti per massimizzare la sopravvivenza delle tartarughe marine; il tasso minimo di copertura delle attività di osservazione e la relativa misurazione; e la modifica dell'elenco delle specie regolamentate dall'ICCAT.

Or. fr

Emendamento 92
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera f bis (nuova)
Regolamento (UE) 2017/2107
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 34 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) è aggiunto il punto 34):
"34) "palangari per acque poco profonde": palangari su cui la maggior parte degli ami è utilizzata per la pesca a profondità inferiori a 100 metri."

Or. en

Motivazione

Maggiore allineamento alla raccomandazione 22-12.

Emendamento 93
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2017/2107
Articolo 5 bis – comma unico

Testo della Commissione

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli Stati membri **elaborano un** piano annuale di capacità/pesca.

Emendamento

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli Stati membri **adottano il loro** piano annuale di capacità/pesca.

Or. en

Motivazione

Formulazione più accurata, chiarimento linguistico.

Emendamento 94
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2017/2107
Articolo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 5 ter

Pesca ricreativa del tonno bianco del Mediterraneo

1. Le persone fisiche o giuridiche che praticano la pesca ricreativa non catturano, conservano a bordo, trasbordano o sbarcano più di tre esemplari di tonno bianco del Mediterraneo per peschereccio al giorno.

2. È vietata la commercializzazione dei tonni bianchi del Mediterraneo catturati nell'ambito della pesca ricreativa.

3. Gli Stati membri forniscono alla Commissione e al segretariato dell'ICCAT l'elenco di tutte le navi per la pesca ricreativa autorizzate a catturare il tonno bianco del Mediterraneo, almeno 15 giorni prima dello svolgimento delle attività. Le navi non incluse in detto elenco non sono autorizzate a catturare il tonno bianco del Mediterraneo."

Motivazione

Raccomandazione ICCAT 22-05 in linea con l'articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1224/2009. Nella raccomandazione si parla solo di un divieto di commercializzazione. Non vi è alcun riferimento alla vendita.

Emendamento 95**France Jamet****Proposta di regolamento****Articolo 1 – punto 3**

Regolamento (UE) 2017/2107

Articolo 6 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I tonnidati tropicali catturati da un peschereccio dell'Unione con reti da circuizione a chiusura non ***possono essere*** rigettati in mare durante la cala una volta che la rete è stata completamente chiusa e recuperata per più della metà. ***Se si verifica un*** problema tecnico durante la ***procedura di*** chiusura o ***di*** recupero della rete ***tale da non potere applicare la presente norma***, l'equipaggio deve fare tutto il possibile per reimmettere i tonnidati in acqua il più rapidamente possibile.

Emendamento

2. I tonnidati tropicali catturati da un peschereccio dell'Unione con reti da circuizione a chiusura non ***sono*** rigettati in mare durante la cala una volta che la rete è stata completamente chiusa e recuperata per più della metà. ***In caso di*** problema tecnico durante la chiusura o ***il*** recupero della rete, ***il comandante, o*** l'equipaggio ***per suo conto***, deve fare tutto il possibile per reimmettere i tonnidati in acqua il più rapidamente possibile.

(Regolamento (UE) 2017/2107, articolo 6 bis, paragrafo 2)

Emendamento 96**Izaskun Bilbao Barandica****Proposta di regolamento****Articolo 1 – punto 8**

Regolamento (UE) 2017/2107

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) che tutti i FAD utilizzati siano non

Emendamento

a) ***garantiscono*** che tutti i FAD

impiglianti conformemente agli orientamenti di cui all'allegato 5 della raccomandazione **19-02**;

utilizzati siano non impiglianti conformemente agli orientamenti di cui all'allegato 5 della raccomandazione **21-01**;

Or. en

Motivazione

Il testo della raccomandazione ICCAT 21-01 è recepito in maniera più accurata.

Emendamento 97

France Jamet

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (UE) 2017/2107

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri garantiscono che le **loro navi** non utilizzino FAD derivanti nei 15 giorni che precedono l'inizio dei periodi di divieto stabiliti dal diritto dell'Unione.

Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che le **navi battenti la loro bandiera** non utilizzino FAD derivanti nei 15 giorni che precedono l'inizio dei periodi di divieto stabiliti dal diritto dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 98

Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (UE) 2017/2107

Articolo 14 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri le **cui navi sono dedite** alla pesca dei tonnididi tropicali:

Emendamento

2. Gli Stati membri **garantiscono che** le navi **battenti la loro bandiera autorizzate** alla pesca dei tonnididi tropicali:

Or. en

Motivazione

Non è corretto affermare che questi punti riguardano solo la definizione di una copertura minima di osservazione, in quanto comprendono anche obblighi di comunicazione.

Emendamento 99

France Jamet

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (UE) 2017/2107

Articolo 14 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri le cui navi sono dedite alla pesca dei tonnidi tropicali:

Emendamento

2. Gli Stati membri le cui navi ***battenti la loro bandiera*** sono dedite alla pesca dei tonnidi tropicali:

Or. fr

Emendamento 100

Clara Aguilera

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 20

Regolamento (UE) 2017/2107

Articolo 27 bis – comma unico

Testo della Commissione

1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, una volta esaurito l'80 % del proprio contingente, gli Stati membri provvedono affinché le navi battenti la loro bandiera reimmettano in acqua tutti gli esemplari di marlin azzurro (*Makaira nigricans*), marlin bianco (*Tetrapturus albidus*) e aguglia imperiale (*Tetrapturus georgei*) che sono vivi al momento di essere issati a bordo.

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Conformemente alla raccomandazione ICCAT 19-05, gli Stati membri attuano misure volte a porre fine quanto prima alla pesca eccessiva del marlin azzurro e a ricostituire gli stock ittici di marlin azzurro e marlin bianco/aguglia imperiale ai rispettivi livelli BMSY. A tal fine, tutte le specie vive di marlin e aguglia imperiale non possono essere conservate a bordo. Il presente emendamento dovrebbe sostituire l'emendamento 20 del progetto di relazione.

Emendamento 101 **Clara Aguilera**

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 20

Regolamento (UE) 2017/2107

Articolo 27 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I pescherecci dell'Unione con palangari pelagici e con reti da circuizione a chiusura reimettono tempestivamente in acqua gli esemplari di marlin azzurro e di marlin bianco/aguglia imperiale che sono vivi al momento del salpamento dell'attrezzo, tenendo in debita considerazione la sicurezza dei membri dell'equipaggio, in modo da causare il minor danno possibile e da massimizzare la loro sopravvivenza dopo la reimmissione in acqua.

Emendamento

2. ***Nella misura del possibile***, i pescherecci dell'Unione con palangari pelagici e con reti da circuizione a chiusura reimettono tempestivamente in acqua gli esemplari di marlin azzurro e di marlin bianco/aguglia imperiale che sono vivi al momento del salpamento dell'attrezzo, tenendo in debita considerazione la sicurezza dei membri dell'equipaggio, in modo da causare il minor danno possibile e da massimizzare la loro sopravvivenza dopo la reimmissione in acqua.

Or. en

Motivazione

La raccomandazione ICCAT 19-05 è recepita in maniera più accurata.

Emendamento 102 **France Jamet**

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 20

Regolamento (UE) 2017/2107

Articolo 27 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri provvedono affinché il comandante e i membri dell'equipaggio dei loro pescherecci siano opportunamente formati, conoscano e utilizzino tecniche adeguate di mitigazione, individuazione, manipolazione e reimmissione in acqua e abbiano a bordo tutte le attrezzature necessarie per la reimmissione in acqua dei marlin conformemente **alle** norme minime riguardanti le procedure di manipolazione in condizioni di sicurezza di cui **all'allegato 1 della raccomandazione 19-05 e, a tal fine, elaborano orientamenti per la loro flotta.**

Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono affinché il comandante e i membri dell'equipaggio dei loro pescherecci siano opportunamente formati, conoscano e utilizzino tecniche adeguate di mitigazione, individuazione, manipolazione e reimmissione in acqua e abbiano a bordo tutte le attrezzature necessarie per la reimmissione in acqua dei marlin conformemente **agli orientamenti sulle** norme minime riguardanti le procedure di manipolazione in condizioni di sicurezza di cui **al paragrafo 3.**

Or. fr

Emendamento 103
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (UE) 2017/2107
Articolo 27 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Gli Stati membri possono autorizzare i **loro** pescherecci con palangari pelagici e con reti da circuizione a chiusura a pescare e conservare a bordo, trasbordare o sbarcare esemplari morti di marlin azzurro, marlin bianco o aguglia imperiale nel rispetto dei loro limiti di **sbarco**;

Emendamento

6. Gli Stati membri possono autorizzare i pescherecci con palangari pelagici e con reti da circuizione a chiusura **battenti la loro bandiera** a pescare e conservare a bordo, trasbordare o sbarcare esemplari morti di marlin azzurro, marlin bianco o aguglia imperiale nel rispetto dei loro limiti di **cattura**.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è in linea con la proposta della Commissione europea relativa all'articolo 5 bis, paragrafo 2.

Emendamento 104
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 24
Regolamento (UE) 2017/2107
Articolo 33 – titolo

Testo della Commissione

Squali mako (*Isurus oxyrinchus*)

Emendamento

Squali mako (*Isurus oxyrinchus*)
dell'Atlantico settentrionale

Or. en

Emendamento 105
Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 24
Regolamento (UE) 2017/2107
Articolo 33 – titolo

Testo della Commissione

Squali mako (*Isurus oxyrinchus*)

Emendamento

Squali mako (*Isurus oxyrinchus*)
dell'Atlantico settentrionale

Or. en

Emendamento 106
Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 24
Regolamento (UE) 2017/2107
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. ***I pescherecci dell'Unione
reimmettono tempestivamente in acqua*** gli
squali mako dell'Atlantico settentrionale ***in***

Emendamento

1. Gli squali mako dell'Atlantico
settentrionale ***catturati da pescherecci
dell'Unione non subiscono danni e sono***

modo da causare il minor danno possibile,
tenendo nel contempo in debita
considerazione la sicurezza
dell'equipaggio.

reimmessi tempestivamente in acqua,
tenendo nel contempo in debita
considerazione la sicurezza
dell'equipaggio.

Or. en

Emendamento 107
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 24
Regolamento (UE) 2017/2107
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *I pescherecci dell'Unione
reimmettono tempestivamente in acqua* gli
squali mako dell'Atlantico settentrionale *in
modo da causare il minor danno possibile*,
tenendo nel contempo in debita
considerazione la sicurezza
dell'equipaggio.

Emendamento

1. Gli squali mako dell'Atlantico
settentrionale *catturati da pescherecci
dell'Unione non subiscono danni e sono
reimmessi tempestivamente in acqua*,
tenendo nel contempo in debita
considerazione la sicurezza
dell'equipaggio.

Or. en

Emendamento 108
Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 24
Regolamento (UE) 2017/2107
Articolo 33 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

2. *In deroga al paragrafo 1* gli Stati
membri *possono autorizzare* le loro navi *a
pescare e conservare a bordo, trasbordare
o sbarcare esemplari di squalo* mako
dell'Atlantico settentrionale *a condizione
che:*

Emendamento

2. Gli Stati membri *provvedono
affinché* le loro navi *applicino le norme
minime riguardanti le procedure di
manipolazione in condizioni di sicurezza e
di reimmissione in acqua degli squali*
mako dell'Atlantico settentrionale *di cui
all'allegato IX.*

Emendamento 109
France Jamet

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 24

Regolamento (UE) 2017/2107

Articolo 33 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. *In deroga al paragrafo 1* gli Stati membri *possono autorizzare* le loro navi *a pescare e conservare a bordo, trasbordare o sbarcare esemplari di squalo* mako dell'Atlantico settentrionale *a condizione che:*

Emendamento

2. Gli Stati membri *provvedono affinché* le loro navi *applichino le norme minime riguardanti le procedure di manipolazione in condizioni di sicurezza e di reimmissione in acqua degli squali* mako dell'Atlantico settentrionale *di cui all'allegato IX.*

Emendamento 110
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 24

Regolamento (UE) 2017/2107

Articolo 33 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

2. *In deroga al paragrafo 1* gli Stati membri *possono autorizzare* le loro navi *a pescare e conservare a bordo, trasbordare o sbarcare esemplari di squalo* mako dell'Atlantico settentrionale *a condizione che:*

Emendamento

2. Gli Stati membri *provvedono affinché* le loro navi *applichino le norme minime riguardanti le procedure di manipolazione in condizioni di sicurezza e di reimmissione in acqua degli squali* mako dell'Atlantico settentrionale *di cui all'allegato IX.*

Emendamento 111

France Jamet

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 24

Regolamento (UE) 2017/2107

Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

**i) *gli esemplari di squalo mako siano
morti quando vengono accostati per
essere issati a bordo;*** **soppresso**

Or. fr

Emendamento 112

Caroline Roose

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 24

Regolamento (UE) 2017/2107

Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

**i) *gli esemplari di squalo mako siano
morti quando vengono accostati per
essere issati a bordo;*** **soppresso**

Or. en

Emendamento 113

France Jamet

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 24

Regolamento (UE) 2017/2107

Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

**ii) *il numero degli esemplari di
squalo mako conservati non superi gli
sbarchi medi di squalo mako di un*** **soppresso**

peschereccio mentre è a bordo un osservatore e ciò sia verificato mediante i giornali di bordo obbligatori e un'ispezione allo sbarco effettuata sulla base della valutazione del rischio.

Or. fr

Emendamento 114

Caroline Roose

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 24

Regolamento (UE) 2017/2107

Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) il numero degli esemplari di squalo mako conservati non superi gli sbarchi medi di squalo mako di un peschereccio mentre è a bordo un osservatore e ciò sia verificato mediante i giornali di bordo obbligatori e un'ispezione allo sbarco effettuata sulla base della valutazione del rischio.

soppresso

Or. en

Emendamento 115

Caroline Roose

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 24

Regolamento (UE) 2017/2107

Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Inoltre, per le navi di lunghezza superiore a 12 m, gli Stati membri possono autorizzare le loro navi a pescare e conservare a bordo, trasbordare o

soppresso

sbarcare squalo mako dell'Atlantico settentrionale soltanto se, oltre alle condizioni di cui al paragrafo 2:

a) la nave dispone a bordo di un osservatore o di un sistema di controllo elettronico funzionante in grado di determinare se il pesce è vivo o morto;

b) l'osservatore raccoglie dati sul numero di esemplari rimasti agganciati, la lunghezza del corpo, il sesso, lo stato, la maturità (l'eventuale stato di gravidanza dell'esemplare e le dimensioni della figliata) e il peso dei prodotti per ogni squalo mako catturato e lo sforzo di pesca; e

c) se lo squalo mako non è conservato, l'osservatore registra il numero degli esemplari morti rigettati in mare e degli esemplari vivi reimmessi nell'acqua o ne effettua una stima basandosi sui registri del sistema di controllo elettronico.

Or. en

Emendamento 116
France Jamet

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 24
Regolamento (UE) 2017/2107
Articolo 33 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Inoltre, per le navi di lunghezza superiore a 12 m, gli Stati membri possono autorizzare le loro navi a pescare e conservare a bordo, trasbordare o sbarcare squalo mako dell'Atlantico settentrionale soltanto se, oltre alle condizioni di cui al paragrafo 2:

Emendamento

3. A decorrere dal 2023 e successivamente ogni anno, la Commissione convalida la quota di detenzione a bordo ammissibile per l'anno successivo, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili.

Or. fr

Emendamento 117
France Jamet

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 24

Regolamento (UE) 2017/2107

Articolo 33 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) *la nave dispone a bordo di un osservatore o di un sistema di controllo elettronico funzionante in grado di determinare se il pesce è vivo o morto;*

soppresso

Or. fr

Emendamento 118
France Jamet

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 24

Regolamento (UE) 2017/2107

Articolo 33 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) *l'osservatore raccoglie dati sul numero di esemplari rimasti agganciati, la lunghezza del corpo, il sesso, lo stato, la maturità (l'eventuale stato di gravidanza dell'esemplare e le dimensioni della figliata) e il peso dei prodotti per ogni squalo mako catturato e lo sforzo di pesca; e*

soppresso

Or. fr

Emendamento 119
France Jamet

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 24

Regolamento (UE) 2017/2107

Articolo 33 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) *se lo squalo mako non è conservato, l'osservatore registra il numero degli esemplari morti rigettati in mare e degli esemplari vivi reimmessi nell'acqua o ne effettua una stima basandosi sui registri del sistema di controllo elettronico.*

soppresso

Or. fr

Emendamento 120

Caroline Roose

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 24

Regolamento (UE) 2017/2107

Articolo 33 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. *L'osservatore è inoltre incoraggiato a raccogliere campioni biologici quali tessuti muscolari (per l'identificazione dello stock), organi riproduttivi con embrione (per l'identificazione del ciclo di gravidanza e della capacità riproduttiva) e vertebre (per la stima della curva di crescita). I campioni biologici raccolti dall'osservatore dovrebbero essere analizzati dagli Stati membri interessati e i risultati dovrebbero essere trasmessi dalla Commissione al Comitato permanente per la ricerca e le statistiche.*

soppresso

Or. en

Emendamento 121

Caroline Roose

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 24

Regolamento (UE) 2017/2107

Articolo 33 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione il numero degli esemplari di squalo mako dell'Atlantico settentrionale rigettati in mare morti e reimmessi nell'acqua vivi, stimato sulla base dello sforzo di pesca totale delle flotte interessate utilizzando i dati raccolti attraverso i programmi di osservazione o altri programmi di raccolta di dati pertinenti. Anche gli Stati membri che non autorizzano le loro navi a pescare e conservare a bordo, trasbordare o sbarcare squalo mako dell'Atlantico settentrionale conformemente ai paragrafi 2 e 3 registrano, mediante i loro programmi di osservazione, il numero degli esemplari di squalo mako dell'Atlantico settentrionale rigettati in mare morti e reimmessi nell'acqua vivi. La Commissione riferisce quanto sopra al Comitato permanente della ricerca e delle statistiche.;

soppresso

Or. en

Emendamento 122

Caroline Roose

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 24 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2017/2107

Articolo 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**(24 bis)
seguinte:**

è inserito l'articolo

"Articolo 33 bis

***Squali mako (Isurus oxyrinchus)
dell'Atlantico meridionale***

1. Gli Stati membri provvedono affinché le loro navi applichino le norme minime riguardanti le procedure di manipolazione in condizioni di sicurezza e di reimmissione in acqua degli squali mako dell'Atlantico meridionale di cui all'allegato IX.

2. Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione tutti gli sbarchi ammissibili delle navi battenti la loro bandiera autorizzate a catturare lo squalo mako dell'Atlantico meridionale. Tale relazione è trasmessa alla Commissione entro 15 giorni dalla fine del mese di calendario in cui sono state effettuate le catture. Inoltre, gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione il numero di esemplari morti rigettati in mare e di esemplari vivi reimmessi nell'acqua nonché le catture totali delle navi battenti la loro bandiera.

3. Entro il 30 giugno di ogni anno, gli Stati membri le cui navi hanno catturato (sbarchi e rigetti di esemplari morti) squali mako dell'Atlantico meridionale comunicano alla Commissione la metodologia statistica utilizzata per stimare il numero di esemplari morti rigettati in mare e di esemplari vivi reimmessi nell'acqua. Anche gli Stati membri dediti alla pesca artigianale e su piccola scala forniscono informazioni sui loro programmi di raccolta dei dati.

4. Nell'ambito della presentazione annuale dei dati relativi ai compiti I e II, gli Stati membri forniscono alla Commissione tutti i dati pertinenti per gli squali mako dell'Atlantico meridionale, comprese le stime degli esemplari morti rigettati in mare e degli esemplari vivi reimmessi nell'acqua utilizzando i metodi approvati dall'SCRS.

5. Ai pescherecci che conservano a bordo gli squali mako dell'Atlantico meridionale è vietato trasbordare, in tutto o in parte,

*gli squali mako dell'Atlantico meridionale
catturati nell'ambito di attività di pesca
regolamentate dall'ICCAT."*

Or. en

Motivazione

Il divieto di trasbordo per lo squalo mako dell'Atlantico meridionale è sancito all'articolo 7 dell'ICCAT 22-11.

Emendamento 123
France Jamet

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 25
Regolamento (UE) 2017/2107
Articolo 36 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri *attuano programmi di raccolta dei dati volti a garantire la comunicazione all'ICCAT di dati accurati sulla cattura, lo sforzo di pesca, le dimensioni e i rigetti di squali nel pieno rispetto degli obblighi per la trasmissione dei dati relativi ai compiti I e II.*

Emendamento

1. Gli Stati membri *provvedono affinché le loro navi applichino le norme minime riguardanti le procedure di manipolazione in condizioni di sicurezza e di reimmissione in acqua degli squali mako dell'Atlantico meridionale di cui all'allegato IX.*

Or. fr

Emendamento 124
Clara Aguilera

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 25 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2017/2107
Articolo 41 – paragrafi 5 e 6

Testo della Commissione

Emendamento

*(25 bis) all'articolo 41 sono
aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:
"5. Gli Stati membri si adoperano per*

aumentare la copertura di osservazione scientifica dei pescherecci con palangari nelle attività di pesca regolamentate dall'ICCAT in cui sono stati documentati e segnalati all'SCRS incontri con tartarughe marine, oltre il livello minimo richiesto al 10 % entro il 1° gennaio 2024. Tale aumento può essere conseguito attraverso osservatori umani e/o sistemi di controllo elettronico.

6. Nel Mar Mediterraneo

non si applica il paragrafo 2 bis e

i paragrafi 4 e 5 non si applicano fino al 31 dicembre 2025."

Or. en

Motivazione

Anche la raccomandazione 22-12, punto 3, dovrebbe essere recepita nel presente regolamento.

Emendamento 125 France Jamet

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26
Regolamento (UE) 2017/2107
Articolo 44 bis

Testo della Commissione

*"Oltre alle disposizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio¹¹, del 20 novembre 2009, **ogni Stato membro provvede** affinché i dispositivi di localizzazione **satellitare** dei pescherecci battenti la **sua** bandiera siano sempre e continuamente funzionanti e che **le informazioni** riguardanti **i** pescherecci con reti da circuizione a chiusura siano **raccolte e trasmesse** almeno una volta all'ora.;*

Emendamento

*Oltre alle disposizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009⁵, **gli Stati membri provvedono** affinché i dispositivi di localizzazione dei pescherecci battenti la **loro** bandiera siano sempre e continuamente funzionanti e che **i dati** riguardanti **la posizione dei** pescherecci con reti da circuizione a chiusura siano **raccolti e trasmessi** almeno una volta all'ora **alle autorità competenti dello Stato membro, e almeno ogni due ore per tutti gli altri pescherecci.***

¹¹ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

Or. fr

Emendamento 126
France Jamet

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 30

Regolamento (UE) 2017/2107

Articolo 63 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) impone alle proprie navi, nel quadro della pesca di specie regolamentate dall'ICCAT, la presenza a bordo di un osservatore scientifico conformemente alle disposizioni del presente regolamento;

soppresso

Or. fr

Emendamento 127
France Jamet

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 30

Regolamento (UE) 2017/2107

Articolo 63 – paragrafo 4 – lettera f

Testo della Commissione

f) ogni anno comunica al Comitato permanente per la ricerca e le statistiche, mediante gli appositi formati **elettronici** da esso elaborati, le informazioni raccolte attraverso i programmi nazionali di osservazione nazionali ad uso della Commissione, in particolare ai fini della valutazione dello stock e per altri scopi scientifici, conformemente alle procedure in vigore per gli altri obblighi di comunicazione dei dati e coerentemente con gli obblighi di riservatezza nazionali;

Emendamento

f) ogni anno comunica al Comitato permanente per la ricerca e le statistiche, mediante gli appositi formati da esso elaborati, le informazioni raccolte attraverso i programmi nazionali di osservazione nazionali ad uso della Commissione, in particolare ai fini della valutazione dello stock e per altri scopi scientifici, conformemente alle procedure in vigore per gli altri obblighi di comunicazione dei dati e coerentemente con gli obblighi di riservatezza nazionali;

Or. fr

Emendamento 128

Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Il regolamento (UE) **XXX/2022** è così modificato:

Emendamento

Il regolamento (UE) **XXX/2023** è così modificato:

Or. en

Emendamento 129

France Jamet

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1

Regolamento (UE) XX/2023

Articolo 7 – lettera a – trattino 5

Testo della Commissione

— ***i riferimenti del BCD
corrispondente alle catture riportate,***

Emendamento

soppresso

Emendamento 130
Clara Aguilera

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) XX/2023
Articolo 8

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

Riporto dei contingenti non utilizzati

1. Il riporto automatico di eventuali contingenti non utilizzati non è autorizzato.

2. Gli Stati membri possono chiedere di trasferire un massimo del 5 % del loro contingente annuale all'anno successivo. La Commissione include tale richiesta nei suoi piani annuali di pesca/capacità ai fini dell'approvazione da parte della commissione ICCAT."

Or. en

Motivazione

Il testo della raccomandazione ICCAT 22-08, punto 6, è recepito in maniera più accurata. Il presente emendamento sostituisce l'emendamento 37 del progetto di relazione.

Emendamento 131
Clara Aguilera

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 ter (nuovo)
Regolamento (UE) XX/2023
Articolo 12

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

“Articolo 12

Ripartizione delle possibilità di pesca

Conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico, ripartiscono equamente i contingenti nazionali tra i vari segmenti della flotta, tenendo particolarmente conto della pesca tradizionale e artigianale, e prevedono incentivi per i pescherecci dell'Unione che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale.”

Or. en

Motivazione

La dimensione sociale della PCP non ha trovato piena espressione a causa, tra l'altro, di interpretazioni errate dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013. La pesca artigianale dovrebbe essere oggetto di particolare attenzione in sede di assegnazione delle possibilità di pesca, al fine di garantire un reddito equo ai pescatori le cui famiglie vivono di questa attività.

Emendamento 132

Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (UE) XX/2023

Articolo 24

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) l'articolo 24 è così modificato:

(a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. È vietata la commercializzazione di tonno rosso catturato nell'ambito di attività di pesca ricreativa.”;

(b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli Stati membri registrano i dati di cattura, compreso il peso di ciascun tonno rosso catturato nell'ambito di attività di pesca ricreativa, e comunicano alla Commissione i dati dell'anno precedente entro il 30 giugno di ogni anno. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.";

(c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie atte a garantire, per quanto possibile, il rilascio dei tonni rossi, in particolare del novellame, catturati vivi nell'ambito di attività di pesca ricreativa. Gli esemplari di tonno rosso sbarcati sono interi, eviscerati e senza branchie."

Or. en

Motivazione

La raccomandazione ICCAT 22-08 modifica la raccomandazione 21-08 volta a istituire un piano di gestione pluriennale per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Non contiene alcun riferimento alla "vendita".

Emendamento 133 **Izaskun Bilbao Barandica**

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 ter (nuovo)
Regolamento (UE) XX/2023
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) all'articolo 34, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Prima dell'entrata in porto e almeno quattro ore prima dell'ora di arrivo prevista, i comandanti dei pescherecci dell'Unione, nonché delle navi officina e delle navi ausiliarie figuranti nell'elenco di cui all'articolo 26, o i loro

rappresentanti, notificano alle autorità competenti del loro Stato membro di bandiera e della PCC di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco almeno le informazioni seguenti:

- a) data e ora stimate di arrivo;*
- b) quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo;*
- c) informazioni riguardanti la zona geografica in cui sono state effettuate le catture."*

Or. en

Motivazione

La raccomandazione ICCAT 22-08 modifica la raccomandazione 21-08 volta a istituire un piano di gestione pluriennale per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. In base alla raccomandazione (pagina 15), tale figura notifica le "autorità competenti del porto", ovvero le autorità della località in cui si trova il porto, e quindi non può scegliere tra lo Stato di bandiera e il porto.

Emendamento 134 **Izaskun Bilbao Barandica**

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1 quater (nuovo)
Regolamento (UE) XX/2023
Articolo 35 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

(1 quater) all'articolo 35, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. I comandanti dei pescherecci dell'Unione impegnati in operazioni di trasbordo compilano e trasmettono al proprio Stato membro di bandiera la dichiarazione di trasbordo ICCAT entro cinque giorni dalla data di trasbordo in porto. I comandanti dei pescherecci che effettuano il trasbordo compilano la dichiarazione di trasbordo ICCAT secondo il modello riportato nell'allegato X. La dichiarazione di trasbordo è

collegata all'eBCD per facilitare il controllo incrociato dei dati in essa contenuti."

Or. en

Motivazione

Raccomandazione ICCAT 22-08, pag. 16. Non dovremmo accettare riferimenti dinamici.

Emendamento 135

Clara Aguilera

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1 quater (nuovo)

Regolamento (UE) XX/2023

Articolo 44

Testo della Commissione

Emendamento

(1 quater) l'articolo 44 è sostituito dal seguente:

"Articolo 44

Indagini dell'autorità competente dello Stato membro

1. Lo Stato membro di bandiera o della tonnara svolge indagini nei casi in cui:

a) vi sia una differenza superiore al 10 % tra il numero di esemplari indicato nella dichiarazione di trasferimento ICCAT dal comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o dall'operatore della tonnara e il numero di esemplari stimato dall'osservatore regionale dell'ICCAT, o dall'osservatore nazionale della PCC, a seconda dei casi;

b) l'osservatore regionale dell'ICCAT non abbia firmato la dichiarazione di trasferimento;

c) il margine di errore del 10 % di cui al punto 2, lettera a), è espresso come percentuale dei dati indicati dal comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o dall'operatore della

tonnara;

d) all'avvio delle indagini, l'autorità competente dello Stato membro informa l'autorità competente dello Stato membro di bandiera o della PCC in merito al rimorchiatore o ai rimorchiatori interessati in relazione a tali indagini, e provvede affinché non siano autorizzati trasferimenti da o nella gabbia da trasporto in questione fino alla conclusione delle stesse;

e) se del caso, le indagini includono l'esame di tutte le pertinenti riprese video. Tali indagini si concludono prima dell'ingabbiamento e, in ogni caso, entro 96 ore dal loro avvio, salvo casi di forza maggiore. In attesa dei risultati delle indagini, l'ingabbiamento non è autorizzato e la sezione corrispondente del BCD non è convalidata.

2. Per tutte le operazioni di trasferimento in cui è richiesta una videoregistrazione, una differenza superiore al 10 % tra il numero di esemplari di tonno rosso indicato dal comandante del peschereccio o dal suo rappresentante, o dal rappresentante della tonnara, nella dichiarazione di trasferimento ICCAT e il numero determinato dall'autorità competente della PCC del comandante del peschereccio o del suo rappresentante, o del rappresentante della tonnara, a seguito delle indagini costituisce una possibile inadempienza del peschereccio o della tonnara in questione."

Or. en

Motivazione

Il testo della raccomandazione ICCAT 22-08 è recepito in maniera più accurata. Il presente emendamento sostituisce l'emendamento 58 del progetto di relazione.